



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1670

Prot. n. 10/2020

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Articolo 31, comma 4, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia): applicazione del regime di deroga di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 nei confronti del Cormorano (*Phalacrocorax carbo* L.) e relativa disciplina.

Il giorno **23 Ottobre 2020** ad ore **10:37** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

### **premesse normative**

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha sostituito la precedente direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 in seguito alle diverse e sostanziali modifiche a questa apportate, all'articolo 9 individua i motivi e le condizioni da rispettare per poter derogare al divieto di abbattimento, cattura e detenzione di esemplari di avifauna non presenti nell'Allegato II della medesima, che elenca le specie che possono, invece, essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale.

In provincia di Trento la procedura di attivazione di tali deroghe è disciplinata dall'articolo 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, detta anche legge sulla caccia. Le disposizioni di tale articolo vanno integrate con quelle della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che disciplina la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio, e nello specifico con quanto disposto dall'articolo 19 bis che attribuisce alle Regioni il potere di disciplinare l'esercizio delle deroghe, il quale richiede il rispetto delle finalità degli articoli 1 e 2 e delle prescrizioni dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE e che subordina l'attivazione delle stesse all'assunzione del preventivo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

La Giunta provinciale, infine, nel 2008 per completare il quadro normativo ha stabilito con propria deliberazione 15 febbraio 2008, n. 284 i criteri generali per l'attivazione delle deroghe in provincia di Trento.

### **Attivazione delle deroghe**

La problematica degli impatti del cormorano sulla fauna ittica del Trentino è stata per la prima volta portata all'attenzione del Comitato faunistico provinciale dal Servizio Foreste e fauna, nella seduta del 14 febbraio 2005, durante la quale è stato presentato il lavoro a firma del dottor Lorenzo Betti, *Ipotesi di un piano d'azione per la gestione degli impatti del cormorano*, commissionato dallo stesso Servizio. Dalla relazione, datata 8 ottobre 2004, emerge come, in provincia di Trento, le popolazioni di cormorano nel periodo di svernamento abbiano registrato un'evoluzione numerica considerevole nelle ultime dieci stagioni invernali, con un impatto notevole nei confronti di specie ittiche di alto valore naturalistico, quali trota marmorata, temolo e coregone. Il prelievo giornaliero di massa ittica da parte di un singolo cormorano è stimato pari a 450 grammi circa, dato che conferma quanto riportato dalla letteratura scientifica di settore. La relazione si chiude con la proposta di un piano sperimentale per la gestione dell'impatto del cormorano, che prevede anche il monitoraggio delle modalità di predazione e azioni di dissuasione accompagnate da abbattimenti rafforzativi in determinati ambiti territoriali della provincia di Trento.

Il documento predisposto dal dottor Betti è preventivamente sottoposto al vaglio dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Osservatorio faunistico provinciale, che nel merito dello stesso esprimono parere favorevole. L'Istituto, in particolare, lo definisce "uno strumento di grande utilità al fine di impostare una strategia di gestione del Cormorano".

Tale proposta è accolta dalla Giunta con propria deliberazione 14 ottobre 2005, n. 2174 che attiva in via sperimentale la disciplina del controllo in deroga del cormorano per il periodo 2005-2006.

Il Servizio Foreste e fauna nella seduta del 24 settembre 2008 presenta al Comitato Faunistico Provinciale il documento *Il cormorano in Provincia di Trento: problematiche gestionali e misure di contenimento degli impatti sulla fauna ittica*. Da tale lavoro, che rappresenta un aggiornamento dello status del cormorano rispetto al lavoro di Betti del quale fa propria la base tecnica di approccio alla problematica, emerge l'ulteriore aumento della popolazione svernante di cormorano in provincia. Di contro, a fronte di una serie di attività messe in atto dall'Amministrazione

provinciale per l'incremento della fauna ittica, sia di tipo diretto quali la riproduzione artificiale e le semine di materiale di qualità, sia indiretto con interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua, la relazione evidenzia un *trend* di cattura di trota marmorata decisamente negativo, al pari di un'altra specie pregiata, il temolo, che condivide il medesimo ambiente. Tale decremento si ritiene sia influenzato anche dalla presenza del cormorano. Il documento ravvisa, pertanto, la necessità di procedere all'applicazione di forme di controllo quali azioni di disturbo, accompagnate da prelievi rafforzativi. La Giunta provinciale, pertanto, su proposta del Comitato Faunistico provinciale, il 17 ottobre 2008, approva, con propria deliberazione n. 2625, l'applicazione del regime di deroga ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e la relativa disciplina per il periodo 2008-2009.

Per il periodo 2009 – 2010 sono nuovamente attivate tali deroghe con deliberazione di Giunta provinciale 2 ottobre 2009, n. 2341, vista la nuova relazione di aggiornamento sull'ittiofago *Il cormorano in provincia di Trento: stato della popolazione, risultati e proposta di riattivazione del controllo*, presentata al Comitato Faunistico Provinciale nella seduta del 20 agosto 2009. Tale documento conferma la presenza di circa quattrocento cormorani svernanti distribuiti nei tre dormitori principali della provincia, ai quali, però, vanno sommati quelli che dalle province limitrofe di Verona, Bolzano e Vicenza arrivano in Trentino durante il giorno per alimentarsi. Le indagini condotte confermano la varietà dei siti di alimentazione selezionati dal cormorano e, soprattutto, la sovrapposizione di questi con buona parte dell'areale distributivo della trota marmorata, del temolo e del coregone che i dati di cattura e di monitoraggio danno ancora in forte regressione pur a fronte delle misure di salvaguardia e di sostegno attuati negli ultimi anni. In particolare la Trota marmorata, specie autoctona di pregio, inserita nell'Allegato II della direttiva Habitat, ha manifestato una forte contrazione numerica e anche territoriale.

Nel corso della seduta del 24 agosto 2010 il Servizio Foreste e fauna presenta al Comitato Faunistico Provinciale un nuovo aggiornamento sullo *status* del cormorano nella relazione *Proposta per l'applicazione del regime di deroga di cui all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE (sulla conservazione degli uccelli) nei confronti della specie Cormorano (Phalacrocorax carbo L.) e relativa disciplina con propria deliberazione*, frutto dei periodici monitoraggi effettuati dal personale forestale in collaborazione con l'allora Museo Tridentino di Scienze Naturali, la localizzazione delle aree di alimentazione, l'andamento del pescato di trota marmorata a livello provinciale confrontato con gli interventi messi in atto a tutela e incremento di questa e altre specie ittiche, il raffronto fra l'andamento delle catture di marmorata in zone frequentate dal cormorano con quelle in cui l'ittiofago non ha ancora fatto la sua comparsa. La relazione, tra l'altro, mette in evidenza come le presenze medie di cormorano nel periodo ottobre-marzo, pur a fronte di quelle massime in leggero calo, siano state in costante aumento nel corso degli ultimi anni. Anche in questa relazione è confermato il *trend* negativo delle catture di trota marmorata. Il 1 ottobre 2010, pertanto, con propria deliberazione n. 2218, la Giunta provinciale attiva, nel rispetto del quadro normativo vigente, le deroghe nei confronti del cormorano e approva per il successivo quinquennio la disciplina del controllo, che prevede attività di contenimento e prevenzione dei danni causati dal cormorano alla trota marmorata.

Durante la seduta del Comitato Faunistico Provinciale del 22 settembre 2015, il servizio Foreste e fauna presenta un nuovo resoconto *Il cormorano in provincia di Trento: proposta di attuazione del sistema di deroghe previste all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE*. Aggiornamento dello *status* del cormorano in base ai censimenti, stato di avanzamento delle attività svolte a favore della conservazione e dell'incremento della trota marmorata, risultati dei monitoraggi ittici condotti sui fiumi di fondovalle, andamento del pescato di trota marmorata a livello provinciale, sono gli elementi salienti di questo documento. Le conclusioni confermano la necessità di continuare con le attività di contrasto ai predatori naturali e al cormorano nello specifico. La Giunta provinciale, pertanto, il 19 ottobre 2015 approva con propria deliberazione n. 1781 la disciplina del controllo del cormorano valida per il successivo quinquennio, sulla base della proposta di attuazione delle deroghe redatta dal Servizio Foreste e fauna e preventivamente sottoposta al parere del Comitato

faunistico provinciale e di ISPRA, con l'obiettivo principale di tutelare le popolazioni di trota marmorata, di particolare rilevanza ecologica, naturalistica e sociale, mitigando l'impatto negativo del cormorano sulla medesima.

Conclusosi anche il quinquennio 2015/2016 – 2019/2020 di attività del controllo, il Servizio Foreste e fauna presenta all'Osservatorio faunistico provinciale, nella seduta del 5 agosto 2020, la relazione *“Il cormorano in provincia di Trento: proposta di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE”*.

Si evidenzia che, nel frattempo, la procedura amministrativa è mutata rispetto a quella applicata per l'approvazione della precedente disciplina. Con decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg, infatti, è stato soppresso il Comitato faunistico provinciale ed è stata attribuita alla struttura provinciale competente in materia di fauna selvatica la possibilità di proporre alla Giunta l'attivazione delle deroghe, previa assunzione del parere dell'Osservatorio Faunistico Provinciale.

La relazione delinea lo *status* delle popolazioni cormorano e di trota marmorata in provincia, riassume le principali attività messe in campo dal Servizio stesso per la tutela e l'incremento delle popolazioni ittiche di questa specie, oltre a presentare una sintesi, da un lato, dei censimenti ittici condotti nei fiumi di fondovalle, dall'altro dell'attività di monitoraggio e controllo del cormorano nel quinquennio conclusosi.

Di seguito sono riassunti i punti salienti trattati nella relazione.

#### I monitoraggi dei cormorani

I dati dei monitoraggi confermano la presenza di circa seicento individui di cormorano svernanti, che si alimentano in fiumi e torrenti di fondovalle, ambienti tipici della trota marmorata, e nei laghi presenti lungo il corso degli stessi. Anche grazie al controllo, negli anni si è osservata una tendenza dei cormorani, sebbene non costante, a selezionare maggiormente le acque ferme quali siti di alimentazione. Nello specifico i monitoraggi diurni, estesi a tutto il territorio provinciale, hanno confermato che la dispersione dei cormorani dai dormitori per andare ad alimentarsi segue il corso di Adige, Noce, Avisio, Sarca, Chiese, Brenta, e che oltre al lago di Garda, i bacini artificiali di Mollaro e di Santa Giustina, formati dal Noce, il lago di Caldonazzo, sorgente del Brenta, il lago di Ponte Pià, formato dal Sarca, i laghi di Toblino, Santa Massenza e Cavedine, poco distanti dal fiume Sarca, il lago di Molveno e il lago di Ledro, sono importanti siti di alimentazione. A questi, generalmente non soggetti a gelare, si aggiungono i laghi di Stramentizzo, Terlago, Madrano, Canzolino, Lases frequentati soprattutto nella prima parte della stagione, quando sono liberi dai ghiacci. Presso i laghi di Ledro, Stramentizzo, Terlago, Molveno, Mollaro, Ponte Pià, inoltre, si sono formati nell'ultimo quinquennio dei dormitori, la cui frequentazione è variabile e dipende anche dalle condizioni climatiche. Benché la frequentazione delle acque correnti abbia mostrato nell'ultimo quinquennio una tendenza alla diminuzione, peraltro non costante, a favore delle acque ferme, è, comunque, ancora importante la pressione predatoria a carico delle popolazioni ittiche di fiumi e torrenti di fondovalle, in particolare nella prima parte della stagione di svernamento del cormorano fin verso dicembre, periodo di riproduzione della trota marmorata. Sempre dai censimenti emerge che il numero di cormorani in alimentazione è maggiore di quelli svernanti, raggiungendo talvolta i settecento individui, come a dicembre 2018, provenienti dai dormitori delle province limitrofe.

#### Le azioni di conservazione a favore della trota marmorata

Altro punto trattato nella relazione riguarda le molteplici azioni di conservazione ed incremento della trota marmorata messe in atto dall'amministrazione provinciale, il cui stato di conservazione è motivo di preoccupazione, a differenza di quello delle specie ittiche delle acque ferme.

In particolare la revisione della Carta ittica provinciale del 2001, ha evidenziato la forte contrazione numerica della specie e la sua rarefazione a livello territoriale, a causa delle modificazioni dell'habitat di elezione in conseguenza dell'artificializzazione e della banalizzazione degli alvei

fluviali, degli inquinamenti, della riduzione delle portate d'acqua per gli usi multipli della risorsa idrica.

Per la salvaguardia della trota marmorata e, più in generale, della fauna ittica, l'Amministrazione provinciale è intervenuta e interviene attraverso il ripristino e la conservazione degli habitat. Rientrano ormai nella prassi degli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua il ripristino della continuità fluviale, attraverso la realizzazione di rampe di risalita, il rilascio o il recupero della vegetazione ripariale, la modellazione degli alvei secondo morfologie naturaliformi e funzionali al mantenimento di un'ampia variabilità ambientale, comunque compatibile con le esigenze di sicurezza idraulica.

Sul fronte delle portate, dopo gli accordi del 2000 che avevano previsto il rilascio a valle dei bacini idroelettrici di una portata di rispetto pari a due litri per chilometro quadrato di bacino sotteso, dal primo gennaio 2009 i deflussi minimi vitali sono stati adeguati ai nuovi valori previsti dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, più elevati e commisurati alle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua sottesi dalle derivazioni. Anche a seguito dei maggiori rilasci, la qualità dell'acqua è migliorata nel corso degli anni: la realizzazione degli impianti di depurazione, prima in Trentino poi anche in Alto Adige, e l'aumentata attenzione alla prevenzione di fenomeni di inquinamento, hanno portato a un netto miglioramento dell'Indice Biotico Esteso (IBE) di tutti i corsi d'acqua.

### I piani di gestione della pesca

In seguito all'approvazione dell'aggiornamento della Carta ittica, sono stati predisposti i Piani di gestione della pesca, strumenti attuativi dei principi generali definiti nella stessa e calati nella realtà dei singoli corsi d'acqua. In totale sono stati predisposti centosettantanove piani per le acque correnti e cinquantotto per le acque ferme. Sulla base dello stato reale dei popolamenti ittici, definiti con i monitoraggi, i Piani forniscono indicazioni vincolanti per il ripristino degli stessi in sintonia con le caratteristiche dell'ambiente.

Secondo i Piani rientrano nella zona della marmorata cinquecentoquaranta chilometri di fiumi e torrenti di fondovalle distribuiti nei diversi bacini idrografici.

Per garantire la conservazione della trota marmorata la carta ittica ha dettato, nel *Piano speciale per la trota Marmorata*, le strategie e le azioni per la sua conservazione e le misure urgenti da intraprendere per il ripopolamento delle acque libere vocate alla specie. Ad esempio nelle acque rientranti nella Zona della marmorata il Piano prevede che i ripopolamenti si effettuino solo con questa specie, attraverso l'immissione di un numero consigliato di uova embrionate o avannotti per metro quadrato di alveo bagnato. Nei piani sono, inoltre, segnalate le più significative aree di riproduzione.

### Gli impianti ittiogenici e le associazioni di pescatori

Per la realizzazione delle azioni pianificate, il Servizio Foreste e fauna ha effettuato significativi investimenti destinati alla costruzione e al mantenimento di quattordici impianti ittiogenici per la moltiplicazione delle linee genetiche di trota marmorata locali, quali piscicoltura a ciclo completo, impianti per le fattrici, avannotterie e incubatoi. Tutti questi sono gestiti dalle Associazioni pescatori con il coordinamento e l'assistenza tecnica del Servizio Foreste e fauna, nel rispetto del *Protocollo di conduzione degli impianti ittiogenici gestiti dalle Associazioni pescatori per il ripopolamento delle acque libere*, approvato con determinazione del dirigente 22 dicembre 2006, n. 647. Tutti i bacini idrografici provinciali, quello dell'Adige con gli affluenti Noce e Avisio, il bacino del Po con gli affluenti Sarca e Chiese e quello del Brenta con gli affluenti Cismon e Vanoi, sono serviti da almeno due impianti ittiogenici che consentono una coltivazione a marmorata in maniera diffusa ed omogenea su tutto l'areale della specie. In tali impianti vengono prodotte annualmente più di quattro milioni di uova, che consentono il ripopolamento capillare di tutte le acque a marmorata. Parallelamente alle attività di sostegno alla riproduzione, l'Amministrazione provinciale è

intervenuta con misure di protezione, quale ad esempio la limitazione dei prelievi prevista con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 marzo 2004, n. 3-13/Leg, che ha limitato a due le catture giornaliere di trota marmorata.

### Conclusioni

La relazione dopo aver fatto una panoramica complessiva dello stato della trota marmorata, del cormorano, delle attività messe in campo per il controllo dei danni dell'ittiofago alla specie ittica, conclude evidenziando la necessità, per la conservazione e l'incremento della stessa, di proseguire con tutte le azioni già messe in atto, ma anche, a rafforzamento delle stesse, con quelle di controllo dell'ittiofago, la cui presenza interferisce negativamente sulla dinamica delle popolazioni e rappresenta un ostacolo alla loro ripresa. Gli sforzi intrapresi, unitamente alle azioni di contenimento e prevenzione dei danni causati dal cormorano, infatti, hanno sì portato a una ripresa localizzata delle popolazioni di trota marmorata, ma a un livello di gran lunga inferiore a quello degli anni Novanta.

Il Servizio Foreste e fauna, pertanto, ha inserito nella relazione anche una nuova proposta di disciplina.

Sulla scorta delle esperienze attuate, infatti, è necessario continuare con le azioni di disturbo e con i prelievi rafforzativi nelle aree di alimentazione che coincidono con siti di particolare importanza per la salvaguardia della trota marmorata, con lo scopo di allontanare il cormorano spingendolo verso zone di alimentazione, i laghi, popolate da pesci che non destano preoccupazione di tipo conservazionistico, rafforzando la tendenza già riscontrata nel passato quinquennio.

Tuttavia, a proposito di questi ultimi, la relazione evidenzia che, in provincia, in alcuni piccoli laghi naturali a ciprinidi, quali carpa, tinca, scardola, alborella, savetta, con abbondanza di luccio e pesce persico, la presenza talvolta consistente dei cormorani può determinare importanti riduzioni della biomassa ittica. Motivo per cui è proposta l'attività di controllo anche nei laghi naturali di dimensione inferiore ai dieci ettari. La limitata superficie di acqua ferma eventualmente tolta all'alimentazione del cormorano risulta poco significativa rispetto a quella disponibile. Eventuali abbattimenti rafforzativi rientreranno all'interno del numero massimo del contingente concesso.

La disciplina presentata all'Osservatorio faunistico provinciale prevede interventi di dissuasione mediante spari a salve o altre fonti sonore, un piano di abbattimento annuo di centottanta cormorani, distribuiti sulle principali acque a marmorata, la concentrazione delle attività nelle zone di maggior pregio ittiofaunistico, vale a dire quelle riproduttive individuate dal Servizio Foreste e fauna, nelle quali intervenire nei mesi di novembre e dicembre, periodo di maggiore vulnerabilità per la trota marmorata. La richiesta di un maggior numero di abbattimenti, rispetto alla disciplina precedente, si giustifica con la crescita numerica della specie in Trentino e con la necessità di dare maggiore incisività alle azioni di dissuasione. È nota, infatti, la rapida assuefazione del cormorano alla presenza dell'uomo e alle attività incruente di disturbo, che in breve tempo diventano inefficaci.

La proposta, inoltre, fermo restando il numero complessivo di cormorani da abbattere, demanda al dirigente del Servizio foreste e fauna la possibilità di ridistribuire periodicamente gli abbattimenti per singolo tratto sulla base dei dati dei monitoraggi, così come l'attivazione del controllo sui piccoli laghi naturali e su altre acque a marmorata non elencate nella tabella della disciplina, in cui, però, il cormorano dovesse raggiungere numeri significativi.

L'Osservatorio faunistico provinciale si è pronunciato a favore della disciplina proposta, esprimendo alcune considerazioni sulla stessa. Innanzitutto ha evidenziato che gli interventi di dissuasione incruenti hanno un'efficacia limitata, anche a fronte di uno sforzo elevato e ha indicato l'abbattimento quale unico intervento diretto che può sortire qualche risultato. Ha, inoltre, considerato fondamentale l'intervento anche sui piccoli laghi.

Come stabilito dalle norme in materia di deroghe il Servizio Foreste e fauna ha sottoposto anche a ISPRA la proposta di rinnovo della disciplina di controllo, richiedendone il parere con nota del 18

agosto 2020, n. 502932 e ricevendo riscontro il 1 ottobre 2020, con nota protocollata con il n. 601882.

L'Istituto, valutando favorevolmente tutte le azioni intraprese dall'amministrazione provinciale per il miglioramento della qualità delle acque e per la rinaturalizzazione di fiumi e torrenti, ritiene che le stesse debbano essere elemento prioritario d'azione anche in futuro.

Quindi, subordina l'espressione di un parere favorevole al piano di controllo quinquennale, al recepimento delle indicazioni di seguito riassunte.

- Il piano di abbattimento non deve superare i centoventi esemplari.
- Gli interventi vanno concentrati, dal punto di vista spaziale, nelle aree di maggior pregio per la trota marmorata e, dal punto di vista temporale, nel periodo di maggior vulnerabilità della specie, quello riproduttivo, quindi nei mesi di novembre e dicembre.
- I ripopolamenti con trota fario vanno esclusi nelle zone di attivazione del controllo.
- La dieta del cormorano va studiata attraverso l'analisi dei contenuti stomacali dei soggetti abbattuti o dei boli alimentari raccolti presso i dormitori.
- Il munizionamento utilizzato deve essere esclusivamente atossico.
- I controllori devono indossare abbigliamento ad alta visibilità, quali giubbetti o gilet di colore giallo o arancio.

Nel parere si trova, inoltre, il suggerimento di individuare indicatori misurabili che permettano una valutazione a fine periodo, quanto più possibile oggettiva, dell'efficacia delle attività di controllo, e quindi del piano stesso, sulla conservazione della trota marmorata.

Un'altra raccomandazione riguarda l'impegno della Provincia a rimuovere o ridurre fattori che hanno ostacolato la piena attuazione delle azioni di controllo del cormorano attuate nel precedente quinquennio.

Il dirigente del Servizio Foreste e fauna, tenuto conto di tutto quanto fin qui illustrato, ha proposto alla Giunta provinciale, con propria determinazione 14 ottobre 2020, n. 475, di individuare il cormorano (*Phalacrocorax carbo* L.) quale specie da assoggettare al regime di deroga di cui all'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE e all'articolo 31, comma 4 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24. La disciplina di deroga proposta rispetta i criteri per l'applicazione di quest'ultimo articolo approvati con deliberazione di Giunta provinciale 15 febbraio 2008, n. 284.

In particolare si dà applicazione al regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, essendo l'intervento proposto conforme anche alle ragioni in essa indicate, vale a dire per la protezione della fauna.

Riguardo agli elementi richiesti dal comma 3 dei criteri approvati con la deliberazione 15 febbraio 2008, n. 284, si specifica quanto segue.

1. Specie che può essere catturata o abbattuta in applicazione delle deroghe previste all'articolo 9 della direttiva.

Si fa riferimento unicamente al Cormorano (*Phalacrocorax carbo* L.). Si tratta, infatti, di una specie ad ampia distribuzione, gregaria, caratterizzata da una rapida evoluzione numerica positiva, che non è inserita nell'elenco delle specie cacciabili sia a livello nazionale, articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sia provinciale, articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 ed è assente dall'allegato II della direttiva 2009/147/CE, comprendente le specie cacciabili con riferimento ai singoli stati membri.

2. Specifiche motivazioni riguardo alle finalità che giustificano le deroghe nei casi previsti dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.

Risulta fondamentale per il recupero delle popolazioni di trota marmorata, oltre agli interventi di ripristino ambientale e di miglioramento qualitativo delle acque, operare anche nei confronti dei predatori naturali di detta specie, la cui presenza interferisce negativamente sulla dinamica delle popolazioni e rappresenta un ostacolo alla loro ripresa, al fine di porre in essere un'adeguata azione di tutela a completamento dei progetti di conservazione e reintroduzione in esecuzione.

3. Specifiche motivazioni riguardo all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti.

Allo stato attuale non vi sono altre soluzioni soddisfacenti per perseguire lo scopo illustrato, tenuto conto delle caratteristiche etologiche della specie e in particolare della sua gregarietà, della scarsa efficacia dei sistemi di disturbo basati esclusivamente su mezzi meccanici, acustici o di altra natura rilevata nel corso degli anni.

4. Obiettivi concreti perseguiti.

La disciplina proposta mira all'allontanamento del cormorano dai siti da tutelare perché popolati dalla trota marmorata, specie ittica di pregio e compresa nell'allegato II della direttiva Habitat, allo scopo di prevenire e limitare localmente i danni a suo carico, e consiste in un intervento di disturbo acustico durante la fase di alimentazione diurna, attraverso colpi di fucile a salve o altri mezzi ritenuti efficaci, consentendo, inoltre, prelievi in un numero limitato e definito di esemplari di cormorano, in condizioni rigorosamente controllate, con mezzi selettivi, diretti a rafforzare l'azione di disturbo e di dissuasione nella fase di alimentazione.

5. I mezzi di abbattimento

Per quanto concerne i mezzi utilizzabili, volendo assicurare forme selettive di prelievo ed escludere catture o abbattimenti di massa, si prescrive il fucile con canne ad anima liscia di calibro non superiore a 12 nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo al quale rinvia l'articolo 25 della legge 9 dicembre 1991, n. 24.

L'azione di disturbo, invece, sarà attuata mediante utilizzo di fucili a salve o altre fonti sonore, alla sola presenza di esemplari di cormorano.

6. Circostanze di luogo e di tempo.

I dati dei monitoraggi, condotti dal personale forestale, in provincia di Trento sui dormitori e sulle aree di alimentazione, nel periodo compreso tra ottobre e aprile, evidenziano che la specie è localizzata, principalmente, nei seguenti tratti di pregio ittiofaunistico, distinti per corpo idrico, con problemi di impatto delle popolazioni di cormorano sulla trota marmorata.

CORSO D'ACQUA	SETTORE	TRATTO SPECIFICO
Fiume Adige	Val d'Adige Dal confine con la provincia di Bolzano alla confluenza con il rio Cavallo	Dal confine con la provincia di Bolzano alla confluenza dell'Avisio
		Dalla confluenza dell'Avisio alla confluenza del Fersina
		Dalla confluenza del Fersina alla confluenza con il Rio Cavallo
	Vallagarina Dalla confluenza del rio Cavallo al confine con provincia di Verona	Dalla confluenza del Rio Cavallo alla diga di Mori
		Dalla diga di Mori alla diga di Ala
		Dalla diga di Ala a Borghetto (confine provinciale)



CORSO D'ACQUA	SETTORE	TRATTO SPECIFICO
Torrente Avisio	Valle di Cembra	Dalla Serra di San Giorgio, in comune di Lavis, alla diga di Stramentizzo
	Valle di Fiemme	Dal lago di Stramentizzo, escluso, alla diga di Pezzè
Fiume Noce	Piana Rotaliana	Dalla serra della Rocchetta alla confluenza in Adige
	Val di Non	Dalla diga di Santa Giustina alla serra della Rocchetta
	Val di Sole	Dal lago di Santa Giustina (escluso) alla confluenza con il Noce di Val del Monte
Fiume Sarca	Val Rendena	Confluenza Sarca di Genova – Confluenza Arnò
	Giudicarie	Da confluenza dell'Arnò al lago di Ponte Pià escluso
		Dalla diga di ponte Pià al Rio Bondai
	Basso Sarca	Dal Rio Bondai al ponte di Drò
Dal ponte di Drò alla confluenza con il Garda		
Fiume Chiese	Val Daone	Da diga di Malga Boazzo al bacino di Cimego (escluso)
	Valle del Chiese	Da Cimego a Foce nel lago d'Idro
Fiume Brenta	Bassa Valsugana	Da confluenza Moggio a confine di provincia.
<b>TOTALE ABBATTIMENTI ANNUALI CONSENTITI</b>		

I siti elencati sono quelli ritenuti fondamentali per la trota marmorata: essi comprendono gran parte di fiumi e torrenti di fondovalle, con esclusione dei tratti che si trovano oltre il raggio d'azione, finora verificato, del cormorano o nei quali esso finora si è presentato in maniera sporadica e con scarso numero di individui. I tratti selezionati hanno una lunghezza complessiva di circa trecento chilometri. In tali aree, pertanto, con esclusione delle zone protette e dei dormitori eventualmente presenti, si intende attivare il sistema delle deroghe in oggetto per cinque stagioni consecutive a partire dalla presente, nel periodo compreso dal 1 ottobre al 15 marzo, tutti i giorni della settimana, ad esclusione del martedì e del venerdì, nell'orario compreso fra l'alba e il tramonto, anche per agevolare l'attività di controllo da parte del personale di vigilanza, già impegnato negli ordinari controlli sull'attività venatoria. Nell'ambito dei tratti specifici, il controllo dovrà concentrarsi nelle zone maggiormente sensibili, quelle riproduttive, individuate dal Servizio Foreste e fauna, e nei mesi di novembre e dicembre, periodo riproduttivo della trota marmorata.

7. Condizioni di rischio per le specie oggetto di deroga, nonché per le altre specie.

Attraverso prelievi di quantità definite e limitate, da un lato non si incide significativamente sui livelli di conservazione del cormorano, che comunque è specie ampiamente diffusa, consentendo un locale intervento di salvaguardia della trota marmorata, dall'altro si assicura il mantenimento di un prelievo contenuto in termini quantitativi e controllato sulla base di una rigorosa disciplina, al solo scopo di rafforzare l'attività di disturbo.

Poiché l'iniziativa sarà attuata prima dell'inizio dell'attività riproduttiva e, comunque, con esclusione delle acque ferme, essa non comporta interferenze con fasi biologiche delicate per altre specie faunistiche. Inoltre, ogni azione di dissuasione o abbattimento avverrà solo in

presenza di cormorani posati sull'acqua o in evidente attività di pesca, al di fuori dei dormitori e delle aree a qualunque titolo protette.

8. Il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo.

Per assicurare un prelievo controllato a carico del cormorano, si introduce un contingentamento giornaliero e stagionale massimo. Si propone, infatti, un numero annuo massimo di centoventi esemplari da prelevare nel periodo compreso tra il dal primo ottobre al 15 marzo di ogni anno per cinque stagioni consecutive a partire dalla presente. Si propone inoltre un numero massimo di capi da prelevare stagionalmente per ciascuna area, diverso a seconda del maggior tasso di frequentazione del sito da parte del cormorano, come emerge dai risultati dei monitoraggi. La distribuzione del numero di abbattimenti per singolo settore potrà essere rideterminata periodicamente con provvedimento del dirigente del Servizio Foreste e fauna, sulla base delle presenze riscontrate con i monitoraggi e della sensibilità del sito in relazione alla trota marmorata. Si propone, infine, anche il contingente giornaliero massimo di due cormorani per area.

I prelievi rafforzativi andranno effettuati dopo un congruo periodo di dissuasione, comunque non inferiore a una settimana. Ciò assicura di intercalare, in modo adeguato, l'azione di disturbo con il prelievo rafforzativo, anche al fine di evitare un rischio per altre specie e di concentrare l'intervento nel periodo di riproduzione della trota marmorata e di massima presenza del cormorano.

Per quanto concerne le condizioni e le modalità del prelievo, proprio in relazione all'erratismo che caratterizza le popolazioni della specie in questione, gli interventi di prelievo potranno essere esercitati sia in forma vagante sia da appostamento, unicamente nei settori specifici indicati e, in particolare, nelle aree riproduttive individuate al loro interno. Non si ritiene, invece, di autorizzare in via generale l'uso di strumentazioni o di impianti particolari di cattura, tenuto anche conto della scarsa selettività specifica dei medesimi in relazione all'esigenza primaria di tutela del patrimonio faunistico. Ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della medesima direttiva 2009/147/CE.

9. I controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa.

Trattandosi di attività eccezionale, si ritiene opportuno introdurre l'obbligo della preventiva denuncia di uscita al personale di vigilanza da effettuarsi secondo le modalità, in quanto applicabili, previste dalle vigenti Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento adottate dalla Giunta provinciale, secondo un apposito modello predisposto dal Servizio Foreste e fauna. Tutto ciò in considerazione del fatto che, in tal modo, anche alla luce dell'esperienza acquisita nel corso delle passate stagioni, si hanno ampie garanzie che l'intervento previsto ai sensi dell'articolo 31, comma 4 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, si svolga secondo una rigorosa regolamentazione delle attività e dei comportamenti, entro canoni sperimentati e in grado di assicurare un giusto equilibrio ed un temperamento dell'obiettivo preminente della conservazione della fauna. Al fine di assicurare adeguati livelli di controllo e monitoraggio dei prelievi, si ritiene di prevedere che, a fine giornata, i capi di cormorano abbattuti debbano essere annotati sull'apposita scheda di abbattimento predisposta dal Servizio Foreste e fauna. La scheda di abbattimento va imbucata secondo le modalità previste dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia; gli esemplari di cormorano abbattuti sono consegnati al personale di vigilanza, per il successivo inoltro al Servizio Foreste e fauna. Ciò, evidentemente, consente anche di avere a disposizione dei dati per valutare l'efficacia degli interventi e la loro compatibilità con le

esigenze di conservazione.

Infine, l'attività di prelievo rafforzativo del disturbo sarà condotta nel rispetto della salute e dell'incolumità pubblica, applicando il divieto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera e) della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

10. I soggetti incaricati al prelievo in deroga.

Valutata la difficoltà sia di far intervenire il personale del Corpo Forestale Trentino, il quale verrebbe distolto dai compiti di istituto con pregiudizio della vigilanza sul territorio, sia di attivare un sistema di autorizzazione nominativa, tenuto anche conto dello scarso interesse della componente venatoria nei confronti di interventi simili, si ritiene di poter coinvolgere, sul piano meramente teorico e potenziale, tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, che abbiano seguito un apposito corso di formazione, organizzato dal Servizio Foreste e fauna.

Pertanto, per le motivazioni rappresentate, si propone, per l'approvazione, la disciplina di controllo in deroga descritta e specificata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pare, infine, opportuno prevedere che il Servizio Foreste e fauna possa adottare, ove necessario, ulteriori misure operative di dettaglio, a completamento eventuale della disciplina sopra esposta.

Si osserva, da ultimo, che la disciplina elaborata prevede esclusivamente l'esercizio della azione di abbattimento nei siti di elevato pregio ittiofaunistico, che presentino problemi di impatto delle popolazioni di cormorano sulla trota marmorata, e che sono prescritti adempimenti a carico dei controllori, finalizzati anche al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia dell'azione di controllo.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 31, comma 4;
- Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e in particolare l'articolo 19 bis (Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE);
- Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 n. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, lettere a), quarta alinea;
- Vista la propria deliberazione 15 febbraio 2008, n. 284 (Criteri generali per l'applicazione dell'articolo 31, comma 4, della Legge provinciale 09 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), relativo al sistema delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva n. 2 aprile 1979 n. 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici);
- Visto il parere dell'Osservatorio faunistico provinciale espresso nella seduta del 5 agosto 2020;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale espresso con nota del 1 ottobre 2020, n. 601882;

- Vista la determinazione del dirigente del Servizio Foreste e fauna 14 ottobre 2020, n. 475 (Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 – articolo 31, comma 4 e legge 11 febbraio 1992, n. 157 – articolo 19 bis. Proposta di attivazione, nei confronti del cormorano (*Phalacrocorax carbo* L.), delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009);
- Viste, per quanto applicabili, le Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento assunte con deliberazione della Giunta provinciale 30 aprile 2020, n. 573;
- Vista le proprie deliberazioni 14 ottobre 2005, n. 2174, 17 ottobre 2008, n. 2625, 2 ottobre 2009, n. 2341, 1 ottobre 2010, n. 2218 e 19 ottobre 2015, n. 1781 tutte riguardanti l'applicazione del regime di deroga di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 nei confronti del Cormorano (*Phalacrocorax carbo* L.) e l'approvazione della relativa disciplina;
- Visti tutti gli altri atti citati in premessa;
- Udita la relazione, considerate e condivise le proposte e le motivazioni tecniche ivi formulate;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di dare applicazione per le motivazioni esposte in premessa, all'articolo 31, comma 4 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e di approvare la disciplina relativa al controllo in deroga del cormorano (*Phalacrocorax carbo* L.) specificata nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che la disciplina di cui all'allegato A ha validità per cinque stagioni autunno-invernali, quindi fino alla stagione 2024-2025, al termine delle quali dovrà essere predisposta una valutazione complessiva dell'efficacia del piano di controllo in termini di raggiungimento degli obiettivi di conservazione della trota marmorata;
3. di demandare alla struttura provinciale competente in materia di fauna selvatica, l'adozione, ove necessario, di ulteriori misure operative di dettaglio, a completamento eventuale della disciplina sopra esposta, nonché, entro il limite annuo massimo di centoventi capi:
  - la ridefinizione periodica degli abbattimenti per corso d'acqua, settore e tratto specifico;
  - l'individuazione di nuovi settori e tratti nell'ambito dell'areale di presenza della trota marmorata e i laghi, di dimensione massima di dieci ettari, nei quali applicare il controllo dei danni da cormorano, con la sola dissuasione o con dissuasione e abbattimento.
4. di dare atto che rimangono valide le abilitazioni al controllo del cormorano conseguite ai sensi e per gli effetti delle proprie deliberazioni 14 ottobre 2005, n. 2174, 17 ottobre 2008, n. 2625, 2 ottobre 2009, n. 2341, 1 ottobre 2010, n. 2218 e 19 ottobre 2015, n. 1781;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa entro sessanta giorni dalla data di ricezione dello stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato entro centoventi giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso.
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Disciplina del controllo del cormorano

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

## DISCIPLINA DEL CONTROLLO DEL CORMORANO

Periodo 1 ottobre 2020 – 15 marzo 2025

1. In applicazione dell'articolo 31, comma 4, della legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24, secondo i criteri definiti con deliberazione di Giunta provinciale 15 febbraio 2008, n. 284, si attua nei confronti del Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) il regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), quarta alinea, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147/CE del 30 novembre 2009. Sono previste azioni di disturbo e il prelievo rafforzativo, con lo scopo di dissuadere gli individui della specie dalla frequentazione di alcuni tratti dei corsi d'acqua di particolare importanza per la trota marmorata, allontanandoli dagli stessi e operando un prelievo selettivo, limitato in termini numerici, in condizioni rigorosamente controllate; lo scopo del prelievo è indirizzato al rafforzamento del disturbo stesso.
2. L'azione di disturbo e il prelievo rafforzativo sono attuati tra il 1 ottobre e il 15 marzo, per cinque stagioni, a partire dal 1 ottobre 2020, nei tratti dei fiumi elencati in Tabella 1.

CORSO D'ACQUA	SETTORE	TRATTO SPECIFICO	ABBATTIMENTI CONSENTITI
Fiume Adige	Val d'Adige Dal confine con la provincia di Bolzano alla confluenza con il rio Cavallo	Dal confine con la provincia di Bolzano alla confluenza dell'Avisio	12
		Dalla confluenza dell'Avisio alla confluenza del Fersina	3
		Dalla confluenza del Fersina alla confluenza con il Rio Cavallo	3
	Vallagarina Dalla confluenza del rio Cavallo al confine con provincia di Verona	Dalla confluenza del Rio Cavallo alla diga di Mori	2
		Dalla diga di Mori alla diga di Ala	7
		Dalla diga di Ala a Borghetto (confine provinciale)	6
Torrente Avisio	Valle di Cembra	Dalla Serra di San Giorgio, in comune di Lavis, alla diga di Stramentizzo	9
	Valle di Fiemme	Dal lago di Stramentizzo, escluso, alla diga di Pezzè	3
Fiume Noce	Piana Rotaliana	Dalla serra della Rocchetta alla confluenza in Adige	16
	Val di Non	Dalla diga di Santa Giustina alla serra della Rocchetta	5
	Val di Sole	Dal lago di Santa Giustina (escluso) alla confluenza con il Noce di Val del Monte	7
Fiume Sarca	Val Rendena	Confluenza Sarca di Genova – Confluenza Arnò	4
	Giudicarie	Da confluenza dell'Arnò al lago di Ponte Pià escluso	7
		Dalla diga di ponte Pià al Rio Bondai	2
	Basso Sarca	Dal Rio Bondai al ponte di Drò	6
Dal ponte di Drò alla confluenza con il Garda		6	
Fiume Chiese	Val Daone	Da diga di Malga Boazzo al bacino di Cimego (escluso)	5
	Valle del Chiese	Da Cimego a Foce nel lago d'Idro	11

CORSO D'ACQUA	SETTORE	TRATTO SPECIFICO	ABBATTIMENTI CONSENTITI
Fiume Brenta	Bassa Valsugana	Da confluenza Moggio a confine di provincia.	6
<b>TOTALE ABBATTIMENTI ANNUALI CONSENTITI</b>			<b>120</b>

Tabella 1: Tratti dei principali corsi d'acqua interessati dalle azioni di disturbo e dal prelievo rafforzativo.

Nell'ambito dei tratti specifici, il controllo dovrà concentrarsi principalmente nelle zone di maggior pregio per la trota marmorata, individuate dal Servizio Foreste e fauna, e nei mesi di novembre e dicembre, periodo riproduttivo della trota marmorata.

Sono esclusi dal controllo i laghi naturali, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9, lettera b), i bacini e laghi artificiali e le aree protette presenti nei tratti specifici. L'eventuale controllo nell'ambito di aree protette potrà essere attivato solo a seguito della procedura di valutazione positiva di incidenza.

3. Nelle aree indicate in Tabella 1, l'azione di disturbo può essere svolta:

- dal 1 ottobre al 15 marzo per cinque stagioni a partire dal primo ottobre 2020, tutti i giorni della settimana, esclusi il martedì e il venerdì;
- durante la fase di alimentazione diurna, dal sorgere del sole fino al tramonto secondo la seguente tabella;

GIORNO DI RIFERIMENTO	PERIODO	ORA DEL SORGERE		ORA DEL TRAMONTO	
		SOLARE	LEGALE	SOLARE	LEGALE
08/10	01/10 - 15/10		7:22		18:38
23/10	16/10 - 24/10		7:43		18:11
08/11	25/10 - 15/11	7:06		16:47	
23/11	16/11 - 30/11	7:28		16:30	
08/12	01/12 - 15/12	7:46		16:22	
23/12	16/12 - 31/12	7:58		16:24	
08/01	01/01 - 15/01	8:00		16:38	
23/01	16/01 - 30/01	7:51		16:57	
07/02	31/01 - 14/02	7:33		17:21	
21/02	15/02 - 27/02	7:11		17:42	
08/03	01/03 - 15/03	6:46		18:02	

- sia in forma vagante sia da appostamento;
- mediante esplosione di colpi di fucile a salve o altri mezzi di dissuasione sonora, alla sola presenza di esemplari di cormorano posati sull'acqua o in evidente attività di pesca;
- previa denuncia di uscita, da effettuarsi secondo le modalità previste dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento, sul modello predisposto dal Servizio Foreste e fauna.

4. Il prelievo rafforzativo può essere esercitato:

- dal primo ottobre al 15 marzo per cinque stagioni, a partire dal 1 ottobre 2020, tutti i giorni della settimana esclusi il martedì e il venerdì;
- durante la fase di alimentazione diurna, con i cormorani posati sull'acqua o in evidente attività di pesca, dal sorgere del sole fino al tramonto;
- sia in forma vagante sia da appostamento unicamente nelle zone indicate in Tabella 1;
- previa denuncia di uscita da effettuarsi secondo le modalità previste dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in provincia di Trento, sul modello predisposto dal Servizio Foreste e fauna;

- utilizzando il fucile con canne ad anima liscia di calibro non superiore a 12 nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 11 dicembre 1992, n. 157;
  - nel rispetto della salute e dell'incolumità pubblica, applicando il divieto di cui all'articolo 38, comma 1, lettera e) della legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24;
  - nel rispetto del limite massimo complessivo di centoventi capi a stagione, del contingente stagionale per tratto specifico stabilito annualmente con determina dirigenziale, come previsto al punto 9, e del limite massimo giornaliero di due capi per tratto specifico, salvo diversa disposizione, come previsto al medesimo punto 9;
  - dopo un congruo periodo di dissuasione, comunque non inferiore a una settimana.
5. L'attività di controllo può essere esercitata dai soggetti in possesso dei requisiti previsti al punto 7 e di specifica abilitazione conseguita mediante la partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Servizio Foreste e fauna. Il Servizio Foreste e fauna può avvalersi a tale fine dell'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino.
  6. I controllori esercitano l'attività di controllo indossando abbigliamento ad alta visibilità quali giubbotti o gilè di colore giallo o arancio.
  7. A fine giornata i soggetti abilitati al controllo annotano i capi abbattuti sull'apposita scheda di abbattimento predisposta dal Servizio Foreste e fauna e la inviano, secondo le modalità previste dalle Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia vigenti in provincia di Trento. I capi di cormorano abbattuti vanno consegnati al personale di vigilanza, per il successivo inoltro al Servizio Foreste e fauna.
  8. L'accesso al corso è subordinato ai seguenti requisiti:
    - a. essere in possesso del permesso annuale di cacciatore di diritto o aggregato in una riserva di caccia;
    - b. aver esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento per un periodo minimo di tre anni, anche non consecutivi;
    - c. non essere incorso, negli ultimi tre anni di esercizio dell'attività venatoria in Provincia di Trento, nelle trasgressioni, accertate con provvedimento definitivo, previste dai seguenti articoli di legge:
      - legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 30, comma 1;
      - legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l) e m);
      - legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 46, comma 1, lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni - le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/leg., lettere a), c) e d).
  9. Il Servizio Foreste e fauna revoca l'abilitazione al controllo del cormorano a definizione del procedimento penale o rispettivamente del procedimento amministrativo:
    - a. nei casi sanzionati dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
    - b. nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettere a), b), c), d), e), f), l) e m);
    - c. nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni - le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/leg, lettere a), c) e d);
    - d. nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera s), limitatamente alle violazioni relative alla disciplina del controllo del cormorano;
    - e. al controllore che viola le disposizioni della presente disciplina.  
Il controllore, a cui è stata revocata l'abilitazione, non può accedere ai corsi per acquisirla nuovamente per un periodo minimo di tre anni. La revoca dell'abilitazione è



esclusa nei casi di autodenuncia, intendendosi per autodenuncia la comunicazione tempestiva della violazione commessa da parte del trasgressore al personale di vigilanza.

10. Il Servizio Foreste e fauna adotta, ove necessario, ulteriori prescrizioni e misure operative di dettaglio per l'esercizio del controllo. In particolare il dirigente del Servizio Foreste e fauna, con propria determinazione, fermo restando il numero complessivo annuo dei cormorani da abbattere:
  - a. può ridefinire periodicamente, con riferimento alla Tabella 1, il contingente di cormorani da abbattere per corso d'acqua, settore e tratto specifico;
  - b. individua nuovi settori e tratti nell'ambito dell'areale di presenza della trota marmorata e i laghi, di dimensione massima di 10 ha, nei quali applicare il controllo dei danni da cormorano, con la sola dissuasione o con dissuasione e abbattimento;
  - c. individua, nell'ambito dei tratti specifici di cui alla Tabella 1, ulteriori tratti di dettaglio particolarmente significativi per la conservazione della trota marmorata nei quali applicare sperimentalmente azioni di controllo intensive, comprendenti le azioni di dissuasione e/o di abbattimento anche totale, nel rispetto del contingente massimo previsto per quel tratto specifico.
11. Il Servizio Foreste e fauna predispone una relazione annuale da inviare a ISPRA, contenente la rendicontazione delle attività svolte, comprensiva del numero dei capi abbattuti, dei siti di intervento e del monitoraggio delle presenze invernali di cormorani.